PIA OPERA CROCE VERDE PADOVA
Ente Morale R.D. 25 Marzo 1926 n. 658 - IPAB

Prot. n. 1414
del 6/06/2018

STATUTO

CAPO I
ORIGINI, SCOPI E ORGANIZZAZIONE

ART. 1

L'Associazione di pubblica assistenza "Pia Opera Croce Verde", fondata a Padova in data 27 luglio 1913 e riconosciuta Ente Morale con R.D. 25 marzo 1926, è retta dal presente Statuto.

ART. 2

Scopo della Croce Verde è di provvedere, senza fine di lucro, al trasporto dei feriti, ammalati ed infortunati, di dare pronto soccorso nei pubblici e privati infortuni, di donare sangue umano ad uso di medicina e chirurgia, di assumere iniziative a carattere filantropico in rapporto alla pubblica assistenza, limitatamente alle proprie possibilità.

ART. 3

L'Associazione esplica la sua azione nell'ambito del Comune di Padova e, quando lo consentissero i mezzi, anche fuori, secondo i bisogni e le possibilità.

ART. 4

L'Associazione è apolitica ed i suoi appartenenti non potranno mai partecipare, in tale veste, a manifestazioni di qualsiasi genere estranee ai fini dell'Associazione.

ART. 5

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, provvede con le entrate patrimoniali, con le quote sociali, con le oblazioni di enti pubblici e privati, con le oblazioni dei servizi prestati e con ogni altro introito non destinato ad aumentarne il patrimonio.

ART. 6

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di Soci:

a) contribuenti annuali
b) contribuenti vitalizi
c) benemeriti
d) attivi.

ART. 7

Soci contribuenti annuali possono essere persone, senza limiti di età e di incensurabile condotta morale, od enti che, previa domanda, siano accettati come tali dal Consiglio Direttivo e si obblighino a versare una quota sociale non inferiore a quella stabilita dall'Assemblea.

La quota, in qualunque momento versata, va riferita all'anno solare in corso. L'obbligo di associazione si intende rinnovato per un altro anno, salvo che il socio non rassegni le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo, almeno un mese prima del compimento dell'anno in corso. Il socio contribuente che fosse in arretrato col pagamento della quota annua e non regolarizzasse la sua posizione dopo un invito scritto,

sarà considerato dimissionario.

Egli, a giudizio del Consiglio Direttivo, potrà essere riammesso purché paghi interamente l'arretrato. Perderanno, inoltre, la qualità di sodi contribuenti coloro i quali venissero a trovarsi in uno dei casi previsti dall'art. 11 della legge 17-7-1890 n. 6972, lettere c) e d).

ART. 8

Soci contribuenti vitalizi sono le persone, senza limiti di età e di incensurabile condotta morale, od enti che, previa domanda accettata dal Consiglio Direttivo, devolvono "una tantum" all'Associazione una somma non inferiore a cinquanta volte la quota stabilita per i soci contribuenti annuali.

ART. 9

Soci benemeriti sono persone od Enti così dichiarati dall'Assemblea, in riconoscimento di particolari meriti verso l'associazione o che devolvono "una tantum" una somma o lascito ritenuti adeguati dal Consiglio Direttivo. I loro nomi saranno incisi in apposita lapide nella sede dell'Associazione.

ART. 10

Soci attivi sono le persone appartenenti al Corpo Volontario, che comprende la Sezione Militi e la Sezione Donatori di Sangue che, senza scopo di lucro, prestano la loro opera disinteressata a favore del prossimo.

Le norme che disciplinano il reclutamento ed i rapporti del Corpo Volontario con la Istituzione sono contenute in apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci attivi, che ha il potere di modificarlo con voto di maggioranza.

Gli iscritti al Corpo Volontario possono appartenere contemporaneamente anche ad entrambe le Sezioni di cui il Corpo stesso è composto; essi non hanno alcun obbligo di versamento di quote sociali.

ART. 11

Le quote dei soci benemeriti e vitalizi dovranno essere investite in titoli di rendita dello Stato o garantiti dallo Stato, oppure depositate, con vincolo, presso un Istituto di Credito.

I titoli anzidetti non potranno essere convertiti in denaro e da essi e dai depositi vincolati non potranno essere prelevate somme di qualsiasi entità senza motivata deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il frutto di tali capitali costituirà un'entrata ordinaria del bilancio dell'Istituzione.

ART. 12

Ove lo consentano le condizioni di bilancio, il Consiglio Direttivo costituirà un fondo speciale per fare fronte alle spese relative alle premiazioni dei soci meritevoli, secondo le norme stabilite dal regolamento di cui al precedente art. 10 e per l'assegnazione di sussidi di carattere eccezionale a soci attivi particolarmente bisognosi.

ART.13

Sono organi dell'Istituzione:

a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) *l'Organo di revisione*
e) Il Collegio dei Probiviri.

CAPO II
DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART.14

All'Assemblea intervengono tutti i soci. Essa viene convocata, in via ordinaria, due volte all'anno: la prima entro il mese di maggio per deliberare sul conto consuntivo e per la eventuale rinnovazione del Consiglio Direttivo; la seconda entro il mese di settembre per l'approvazione del bilancio preventivo e per l'eventuale rinnovo del Collegio dei Probiviri.

In entrambe le convocazioni, il Consiglio Direttivo potrà sottoporre al voto dell'Assemblea quegli argomenti che riterrà opportuni. Ogni socio, di età non inferiore agli anni 18, avrà diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.

ART.15

L'Assemblea sarà convocata straordinariamente in qualunque epoca:

- per deliberazione del Consiglio Direttivo;
- su domanda sottoscritta da almeno 1/10 dei soci, purché nella domanda stessa sia indicato l'argomento di cui si chiede la trattazione;
- su richiesta dell'*Organo di revisione*, limitatamente al motivo di irregolare funzionamento amministrativo.

ART. 16

Per la validità delle assemblee, in prima convocazione, è richiesta la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'assemblea sarà valida con la presenza di un numero di soci non inferiore al doppio di quello dei componenti il Consiglio Direttivo; in caso di mancato raggiungimento del numero legale, l'assemblea sarà riconvocata e sarà valida con la presenza di qualsiasi numero di soci.

I soci contribuenti annuali dovranno essere in regola con il versamento della quota sociale relativa all'anno in cui l'assemblea si svolge.

ART. 17

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute da persona nominata di volta in volta, a maggioranza di voti, dall'Assemblea stessa.

ART. 18

Qualora il numero dei soci dovesse ridursi a meno del doppio dei componenti il Consiglio Direttivo, e finché questo limite non fosse nuovamente raggiunto, le attribuzioni dell'assemblea saranno devolute al Consiglio Direttivo, ad eccezione della nomina dei componenti il Consiglio stesso, che spetterà all'Autorità Tutoria.

ART. 19

L'avviso di convocazione della Assemblea verrà dato a mezzo di semplice circolare da spedirsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

CAPO III
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 20

Il Consiglio Direttivo, al quale è riservata la rappresentanza e l'Amministrazione dell'Associazione, è composto di cinque membri, di cui quattro eletti dall'Assemblea dei Soci, senza distinzione delle categorie di appartenenza, ed uno nominato dal Consiglio Comunale.

Le elezioni sopraindicate avranno luogo per scrutinio segreto e, a parità di voti, resterà eletto il più anziano di appartenenza all'Associazione.

ART. 21

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Presidente, un Vicepresidente e due Consiglieri delegati.

ART. 22

Il Consiglio Direttivo si rinnova, per la sua totalità, ogni quinquennio ed i suoi membri sono rieleggibili

ART.23

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno e, comunque, non meno di sei volte in un anno, mediante invito da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello della seduta, oppure a seguito di domanda sottoscritta da almeno tre Consiglieri. In tal caso la domanda stessa dovrà indicare gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

ART. 24

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide con l'intervento *della maggioranza dei suoi componenti* e le deliberazioni devono adottarsi a maggioranza di voti dei presenti.

ART. 25

I membri del Consiglio Direttivo, che per tre volte consecutive rimanessero assenti dalle adunanze senza giustificazione e senza plausibili motivi, saranno dichiarati decaduti dalla carica con apposita deliberazione del Consiglio stesso.

ART. 26

Quando, per dimissioni od altre cause, un consigliere sarà dichiarato decaduto, sarà sostituito dal socio che nelle precedenti elezioni abbia ottenuto il successivo maggior numero di voti.

ART. 27

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) convocare le assemblee ordinarie e straordinarie dei soci
b) predisporre i bilanci preventivi ed i conti consuntivi;
c) provvedere alla compilazione dei regolamenti della Pia Opera;
d) giudicare sulle violazioni dello Statuto e dei Regolamenti e comminare le sanzioni previste dall'art. 35,
e) accettare o respingere le domande di iscrizione a socio;
f) provvedere alla nomina ed al licenziamento del personale retribuito ed alla gestione del bilancio;

g) deliberare su tutti gli argomenti riguardanti l'amministrazione dell'Associazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci;

h) *nominare il Segretario-Direttore dell'Ente, che deve essere individuato, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lvo 30/03/2001, n°165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modificazioni, tra persone dotate di qualifica di dirigente pubblico.*

ART. 28

Non sono, eleggibili a Consigliere i dipendenti retribuiti dell'Associazione.

CAPO IV
DEL PRESIDENTE

ART. 29

Il Presidente convoca le adunanze dell'Assemblea e convoca e dirige quelle del Consiglio Direttivo; rappresenta, anche giudizialmente, l'Associazione; provvede a quanto occorre per il raggiungimento dei fini dell'Associazione stessa e per il buon funzionamento di tutti i servizi; firma gli atti, la corrispondenza e gli ordini di riscossione nonché, unitamente ad un Consigliere delegato, gli ordini di pagamento; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, l'andamento degli affari ordinari e l'osservanza dei regolamenti.

Art. 30

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni; presiede la Commissione di Vigilanza, prevista nel Regolamento del Corpo Volontario.

CAPO V
DELL'ORGANO DI REVISIONE

ART. 31

L'Organo di Revisione è nominato dalla Giunta Regionale del Veneto con le modalità e per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 56 della l.r. 30/12/2016, n°30.

I Revisori rimangono in carica quattro anni decorrenti dalla data di nomina e sono rieleggibili.

L'Organo di revisione rimane in carica secondo quanto previsto dalla DGRV 503 del 14/04/2017 ed eventuali successive modifiche.

Non possono inoltre esercitare la funzione di Revisori i Consiglieri Comunali e gli Amministratori del Comune ove ha sede l'Istituzione e coloro che abbiano un rapporto di prestazione d'opera anche a carattere non continuativo con la Pia Opera.

ART. 32

(soppresso)

CAPO VI
DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 33

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra persone estranee all'Associazione, purché aventi i requisiti previsti dall'art. 10 della legge 10-4-1951 n. 287; durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

La nomina a Probiviro comporta il divieto di assumere ogni altra carica nell'organizzazione della Pia Opera per tutta la durata dell'incarico, pena la decadenza dal Collegio.

ART. 34

Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare, a mezzo di apposita Sezione di tre membri di volta in volta costituita mediante estrazione a sorte in seno al Collegio al completo:

a) di ogni controversia che potesse sorgere tra i soci, tra i soci e gli organi e tra gli organi del Pio Ente per quanto concerne l'applicazione delle norme dello Statuto e del regolamento sociale;
b) delle denuncie di qualsiasi socio e dei ricorsi contro le misure disciplinari comminate dal Consiglio Direttivo per le infrazioni contemplate dal successivo art. 35 applicando le relative sanzioni; limitatamente alle materie di cui all'art. 35 il Collegio può invitare il Consiglio Direttivo ad intervenire in funzione giurisdizionale assegnandogli un termine per l'inizio della procedura. Perdurando l'inattività del Consiglio, il Collegio dei Probiviri può procedere d'ufficio;
c) della conformità ed aderenza dei regolamenti sociali alle leggi vigenti ed allo Statuto.

CAPO VII
SANZIONI DISCIPLINARI

ART. 35

Per le violazioni dello Statuto, del regolamento sociale o per indegnità si applicano le seguenti misure disciplinari:

a) il richiamo;
b) la deplorazione;
c) la sospensione fino a 12 mesi. La sospensione superiore a tre mesi ha come effetto la decadenza dalle cariche dell'Istituzione.
d) l'espulsione.

ART. 36

Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere impugnate avanti il Collegio dei Probiviri; il ricorso deve essere proposto entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento.

I provvedimenti disciplinari sono esecutivi nonostante il ricorso. L'organo competente del ricorso può, su istanza dell'interessato, sospendere l'esecutorietà del provvedimento.

Il Presidente della Sezione giudicante provvederà in tempo utile, con lettera raccomandata, alla contestazione degli addebiti ed alla comunicazione della denuncia e del ricorso a tutti gli interessati

CAPO VIII
DELL'AMMINISTRAZIONE

ART. 37

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Il bilancio dell'Associazione viene compilato e tenuto con l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuali, redatti dall' Amministrazione, vengono esposti all'Albo sociale e rimangono a disposizione dei soci per il periodo di almeno un mese prima della data di svolgimento dell'Assemblea cui compete l'approvazione dei bilanci stessi.

Per il servizio di cassa l'associazione dovrà avvalersi dell'opera di un Istituto di credito.

CAPO IX
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 38

Lo scioglimento dell'Associazione non potrà essere deliberato che dall' Assemblea dei soci, con la rappresentanza di almeno la meta dei soci iscritti e con la maggioranza di due terzi dei voti.

ART. 39

In caso di scioglimento dell'Associazione, nella stessa adunanza che lo delibera si dovrà determinare, a maggioranza assoluta dei voti, la devoluzione del patrimonio sociale ad un'Opera di beneficenza, Istituzione od Ente, che tenda a conseguire le stesse finalità dell'Associazione o finalità similari.

Nella medesima seduta dovrà essere provveduto alla nomina del liquidatore o dei liquidatori

CAPO X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 40

I soci qualificati "perpetui" in base all'art. 6, lett. B) del precedente Statuto, assumono la qualifica di "vitalizi" previsti dall'art. 6, lett. b) del presente Statuto.

ART. 41

Entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo Statuto dovranno essere presentati i regolamenti previsti ed aggiornati quelli in vigore, allo scopo di consentire la concreta e completa attuazione delle norme introdotte.

- *Approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci del 28.2.1971*
- *Approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale Veneto n. 195 del 16.5.1973*
- *Modificato con Delibera Consiglio Direttivo n. 40/2017 del 5 ottobre 2017 ai sensi dell'art. 56 della l.r. Veneto 30 del 30 dicembre 2016 e della D.G.R.V. n° 503 del 14 aprile 2017*

DELIBERAZIONE N. 40/2017 del 5 ottobre 2017

OGGETTO: Modifiche allo Statuto dell'Ente ai sensi dell'art. 56 della l.r. Veneto 30 del 30 dicembre 2016 e della D.G.R.V. n° 503 del 14 aprile 2017

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il provvedimento in oggetto recepisce modifiche ex lege allo Statuto dell'Ente in forza della l.r. 30/2017 in materia di Revisori dei Conti e Consiglio Direttivo, salvo successiva informativa all'Assemblea dei Soci.

1. Di prendere atto delle disposizioni della normativa vigente ed apportare, come in effetti apporta, le seguenti modifiche allo Statuto della Pia Opera Croce Verde.
   - Art. 13, alla lettera "*d) il Collegio dei Revisori dei Conti*", cambia in "*d) L'Organo di revisione*";
   - Art. 14, viene eliminato *"..e del Collegio dei Revisori dei Conti";*
   - Art. 15, "*Collegio dei Revisori dei Conti*" viene sostituito da "*L'Organo di revisione*";
   - Art. 20, Consiglio Direttivo: "*Il Consiglio Direttivo, al quale è riservata la rappresentanza e l'Amministrazione dell'Associazione, è composto di nove membri, di cui otto eletti dall'Assemblea dei Soci, senza distinzione delle categorie di appartenenza, ed uno nominato dal Consiglio Comunale*." – cambia in: "*Il Consiglio Direttivo, al quale è riservata la rappresentanza e l'Amministrazione dell'Associazione, è composto di cinque membri, di cui quattro eletti dall'Assemblea dei Soci, senza distinzione delle categorie di appartenenza, ed uno nominato dal Consiglio Comunale."*
   - Art. 22, Consiglio Direttivo: *"Il Consiglio Direttivo si rinnova, per la sua totalità, ogni quadriennio ed i suoi membri sono rieleggibili"* – cambia in *"Il Consiglio Direttivo si rinnova, per la sua totalità, ogni quinquennio ed i suoi membri sono rieleggibili".*
   - Art. 24, il numero "*cinque*" viene sostituito da "*la maggioranza dei suoi componenti*".
   - Art. 27, compiti del Consiglio Direttivo: va aggiunta la lettera *h): "Nominare il Segretario-Direttore dell'Ente, che deve essere individuato, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lvo 30/03/2001, n°165"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modificazioni, tra persone dotate di qualifica di dirigente pubblico.*
   - Art. 31, Revisori dei Conti*: "I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea dei Soci della Pia Opera, con le modalità e per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2 della l.r. 1/09/1993, n° 45"* – cambia in: *"L'Organo di Revisione è nominato dalla Giunta Regionale del Veneto con le modalità e per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 56 della l.r. 30/12/2016, n°30"; "I Revisori rimangono in carica quattro anni decorrenti dalla data di nomina e sono rieleggibili",* cambia in: *"L'Organo di revisione rimane in carica secondo quanto previsto dalla DGRV 503 del 14/04/2017 ed eventuali successive modifiche";* comma 3: soppresso.
   - Art. 32: soppresso.